



COMUNE DI CATANZARO

SETTORE IGIENE AMBIENTALE

88100 CATANZARO

**REGOLAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI
RACCOLTA DEI RIFIUTI**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
ART. 2 - DEFINIZIONI	2
ART. 3 – REQUISITI GENERALI DEL CENTRO DI RACCOLTA	3
ART. 4 – CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE	3
ART. 5 – RESPONSABILE DEL CENTRO DI RACCOLTA.....	4
ART. 6 – UTENZE AMMESSE AL CONFERIMENTO	5
ART. 7 – RIFIUTI CONFERIBILI.....	5
ART. 8 – QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERIBILI E TIPOLOGIA DI DEPOSITO.....	7
ART. 9 – IMPIANTI E ATTREZZATURE	7
ART. 10 – PESATURA DEI RIFIUTI.....	7
ART. 11 – ORARIO DI APERTURA - ADDETTI.....	8
ART. 12 – ACCESSO DEI SOGGETTI CONFERENTI	8
ART. 13 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DEPOSITO.....	8
ART. 14 – ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO	9
ART. 15 – LAVAGGIO DEI CONTENITORI	9
ART. 16 – GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL CENTRO DI RACCOLTA.....	9
ART. 17 – COOPERAZIONE DEL GESTORE	9
ART. 18 – DANNI E RISARCIMENTI.....	10
ART. 19 – CONTROLLO DEL COMUNE	10
ART. 20 – PROPRIETÀ E DESTINAZIONE DEI RIFIUTI	10
ART. 21 – DIVIETI.....	11
ART. 22 – SANZIONI.....	11
ART. 23 – RINVIO NORMATIVO.....	12
ALLEGATO A – INDICAZIONI SULLA GESTIONE	13
ALLEGATO I a – SCHEDE RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA	15
ALLEGATO I b – SCHEDE RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO/SMALTIMENTO	16

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli orari, le modalità e le condizioni di accesso e di conferimento dei rifiuti urbani presso il Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti realizzato nel Comune di Catanzaro in viale Magna Grecia.
2. Il Centro Comunale di Raccolta costituisce uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La sua gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta senza recare pregiudizio all'ambiente. In particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
3. Il presente Regolamento è redatto nel rispetto delle vigenti norme in materia di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, in conformità a quanto stabilito dalle seguenti disposizioni:
 - D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, parte IV *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"* e s.m.i.;
 - D.M. 8 aprile 2008 *"Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera mm) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i."*, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009.

Art. 2 - Definizioni

1. Per l'applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:
 - a) **Centro di raccolta comunale (CCR):** area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - b) **Rifiuto:** qualsiasi oggetto o sostanza di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - c) **rifiuti domestici:** rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - d) **rifiuti assimilati:** i rifiuti non pericolosi provenienti da attività agricole, attività artigianali, attività commerciali, attività di servizio, ospedali e istituti di cura affini, attività industriali con esclusione dei rifiuti provenienti dai locali di lavorazione.
 - e) **rifiuti urbani pericolosi:** pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali olii vegetali ed animali residua della cottura di alimenti;
 - f) **Detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - g) **Utenze domestiche:** nuclei familiari;
 - h) **Utenze non domestiche:** operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
 - i) **Gestore:** soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta;
 - j) **Responsabile del centro:** soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del centro;
 - k) **AEE:** le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

- l) **RAEE**: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsene;
- m) **Rifiuti di imballaggi terziari**: rifiuti rappresentati da imballaggi concepiti in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- n) **DM 08/04/2008**: Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche".

Art. 3 – Requisiti generali del Centro di Raccolta

1. Il Centro di Raccolta deve essere condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali contenute nel D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.
2. A norma del punto 3 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., il Centro di Raccolta è strutturato prevedendo:
 - a) Zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi: attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori/platee impermeabilizzate e delimitate opportunamente;
 - b) Zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi: protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad 1/3 di quella del contenitore.

Tali aree devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme di conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Art. 4 – Criteri generali per la gestione

1. Il gestore del centro di raccolta è tenuto a:
 - a) Operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni d'igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del Centro di Raccolta da parte dei soggetti conferenti;
 - b) Garantire la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;
 - c) Garantire la sorveglianza durante le ore di apertura, impedendo l'accesso ad utenti che non siano stati preventivamente riconosciuti e autorizzati all'ingresso;
 - d) Rimuovere giornalmente e depositare in modo corretto i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro;
 - e) Effettuare periodiche disinfestazioni soprattutto nel periodo estivo;
 - f) Evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia delle utenze ammesse al conferimento sia del personale adibito a fornire il servizio;
 - g) Salvaguardare l'ambiente ed in particolare mettere in atto idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori;
 - h) Eseguire e rispettare le disposizioni del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. e altre norme applicabili all'attività di gestione;
 - i) Provvedere alla tenuta, compilazione e conservazione dei formulari per il trasporto dei rifiuti, secondo le modalità indicate nell'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ovvero, se ricorrere il

caso, alla compilazione e conservazione della scheda movimentazione prevista dal Sistema di Controllo Tracciabilità di Rifiuti (c.d. "SISTRI");

- j) Compilare, eventualmente su un supporto informatico, la scheda di cui all'allegato Ib del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. (allegato B al presente Regolamento);
 - k) Acquisire, da parte del gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro, comunicazione della successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche dei rifiuti o delle materie prime seconde;
 - l) Trasmettere, su richiesta, agli enti di programmazione e controllo, i dati relativi ai rifiuti in ingresso e uscita dal centro;
 - m) Provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel centro di raccolta;
 - n) Mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
 - o) Gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel centro di raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - p) Non deve effettuare operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possono causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
 - q) Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti di RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere:
 - 1. Scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno;
 - 2. Assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - 3. Mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.
 - r) Rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e d'igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure di sicurezza dei lavoratori secondo la normativa vigente in materia, tenuto conto anche di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
 - s) Verificare l'applicabilità o meno di qualsiasi altra norma, in particolare di carattere ambientale e legato alla sicurezza, emessa successivamente all'approvazione del presente Regolamento. Qualora risultassero applicabili, dare immediata comunicazione scritta al Comune e provvedere all'adeguamento e/o all'applicazione della stessa;
 - t) Stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro e da inquinamento.
2. Il gestore è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso del Centro di Raccolta, apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, recante le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura.

Art. 5 – Responsabile del Centro di Raccolta

- 1. Il gestore del centro di raccolta è tenuto a nominare un Responsabile del Centro di Raccolta, in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza, e darne comunicazione al Comune.
- 2. Il Responsabile del Centro di Raccolta è tenuto a verificare che la gestione del centro avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.
- 3. Il Responsabile del Centro di Raccolta è tenuto a verificare, avendo cura di comunicare previamente in un tempo congruo e per iscritto ai referenti dell'azienda cui fa capo, ed ai fini del relativo rinnovo, le scadenze delle revisioni delle attrezzature e strumenti utilizzati all'interno del centro stesso (estintori, sistema di pesatura, attrezzatura per la movimentazione dei rifiuti ed altro). In difetto di revisione dette

attrezzature non possono essere utilizzate e dovranno essere sostituite con altre revisionate. Qualora non si provveda in tal senso Responsabile del Centro di Raccolta è tenuto a disporre la chiusura del Centro dandone contestualmente ed immediata comunicazione al Comune che valuterà le ragioni giustificative al fine di esercitare tutte le azioni di natura contrattuale ed extracontrattuale a tutela dell'ente.

Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento

1. L'accesso è consentito ai seguenti soggetti:
 - a) Gestore del servizio pubblico: soggetto affidatario del servizio pubblico per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati.
 - b) Soggetti residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Catanzaro: utenze domestiche, utenze non domestiche, altri soggetti legittimati, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
 - c) I soggetti conferenti devono essere iscritti tra i contribuenti della Tassa (o della Tariffa) per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia.

Art. 7 – Rifiuti conferibili

1. Nel Centro di Raccolta possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti ricomprese nell'elenco di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009:

Frazione	Descrizione	Codice EER
FRAZIONE ORGANICA UMIDA	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti dei mercati	200302
	Rifiuti biodegradabili da manutenzione del verde pubblico	200201
CARTA E CARTONE	Carta e cartone	200101
	Imballaggi in carta e cartone	150101
PLASTICA	Plastica	200139
	Imballaggi in plastica	150102
LEGNO	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
	Imballaggi in legno	150103
	Legno, contenente sostanze pericolose	200137*
METALLO	Metallo	200140
	Imballaggi metallici	150104
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi in materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Vetro	200102
	Imballaggi in vetro	150107
TESSILE	Abbigliamento	200110
	Imballaggi in materiale tessile	150109
	Prodotti tessili	200111
CONTENITORI TFC	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	150110*
	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	150111*
TONER	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*	160216
	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	160215*
	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318

Frazione	Descrizione	Codice EER
RAEE	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121*, 200123*, contenenti componenti pericolosi	200135*
	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	200136
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti se avviati al recupero	200307
OLI	Oli e grassi commestibili	200125
	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	200126*
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	200127*
	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	200128
SOLVENTI	Solventi	200113*
ACIDI	Acidi	200114*
SOSTANZE ALCALINE	Sostanze alcaline	200115*
PRODOTTI FOTOCHIMICI	Prodotti fotochimici	200117*
PESTICIDI	Pesticidi	200119*
DETERGENTI	Detergenti contenenti sostanze pericolose	200129*
	Detergenti diversi da quelli di cui al punto precedente	200130
FARMACI	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131*	200132
	Medicinali citotossici e citostatici	200131*
BATTERIE E ACCUMULATORI	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602* e 160603* nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie provenienti da utenze domestiche	200133*
	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	200134
RIFIUTI DA C & D	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramica, diversi da quelli di cui alla voce 170106* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	170107
	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	170904
Pneumatici fuori uso solo se conferiti da utenze domestiche		160103
Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini solo se provenienti da utenze domestiche		200141
Altri rifiuti non biodegradabili		200203
Filtri olio		160107*
Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215*		160216
Gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori e aerosol ad uso domestico		160504*
Gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504* limitatamente ad estintori e aerosol ad uso domestico		160505

2. Nella tabella di cui al comma 1, l'asterisco "*" a fianco del codice EER indica che trattasi di rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE.
3. L'Amministrazione, con provvedimento da adottarsi a norma dell'art. 23 del presente regolamento, potrà integrare l'elenco di cui al comma 1 aggiungendo gli altri rifiuti ricompresi nell'elenco di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., ovvero potrà ridurre le tipologie conferibili.
4. Non possono essere conferiti scarti di produzioni industriali e artigianali e rifiuti di imballaggi terziari o comunque rifiuti non assimilabili agli urbani per qualità e quantità;
5. Per gli EER 200133*, 170107, 170904, 160103, 200141, 160504* e 160505 valgono le seguenti indicazioni:
 - sarà tenuta una contabilizzazione separata tra i quantitativi di provenienza domestica e non domestica sulla base di un apposito registro annuale;
 - il registro annuale riporterà i seguenti dati: generalità utente, tipologia EER , quantitativo singolo e totale per tipologia EER. Per i soli codici EER 170107 e 170904 sarà inoltre indicato il luogo di provenienza del rifiuto;

Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili e tipologia di deposito

1. Possono essere conferiti rifiuti urbani e assimilati in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro di Raccolta e comunque non superiori limite massimo di rifiuti urbani e assimilabili pari a 495 kg/abitante/anno, in particolare si potranno conferire rifiuti C&D (inerti) EER 170107-170904 solo se provenienti da civili abitazioni per il quantitativo massimo di 15 kg/abitante/anno.
2. La quantità massima dei rifiuti che potrà essere temporaneamente raccolta nel Centro non deve superare i limiti previsti dal D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 ai fini della non obbligatorietà del Certificato di Prevenzione Incendi.
3. Al fine di non superare i limiti di cui ai commi precedenti il Gestore è tenuto a garantire un costante svuotamento dei contenitori in cui vengono conferiti i rifiuti.
4. Il Gestore del centro di raccolta, nel caso in cui i conferimenti risultino anormalmente elevati e tali da compromettere il buon funzionamento del centro potrà chiudere temporaneamente il Centro dandone preventiva comunicazione al Servizio comunale e provvedendo ad informare adeguatamente l'utenza.

Art. 9 – Impianti e Attrezzature

1. Il Centro di Raccolta è dotato delle attrezzature ed impianti necessari a garantire l'agibilità, la sicurezza, l'igiene e la tutela dell'ambiente nel rispetto della normativa vigente.
2. Il Centro è provvisto di griglie e pozzetti per la raccolta ed il trattamento delle acque meteoriche dei piazzali conformemente a quanto stabilito dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. e al DM 8 Aprile 2008 e s.m.i.;
3. Le zone di conferimento e i contenitori presenti nel Centro sono di forma e dimensioni adeguate alle caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuto ivi conferite e sono chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica, indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente.

Art. 10 – Pesatura dei rifiuti

1. Il gestore è tenuto a pesare tutti i rifiuti in ingresso e in uscita dal centro di raccolta, compatibilmente con il sistema di pesatura di cui è fornito lo stesso centro, ovvero in caso di incompatibilità con il sistema di pesatura o in assenza dello stesso, è tenuto a provvedere ad una stima dei rifiuti quanto più prossima alla realtà.

2. Nel caso di pesatura, il gestore è tenuto a conservare le bolle di pesatura e ad eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente, ovvero, in caso di stima, per i rifiuti in uscita dal Centro, è tenuto a riportare, sulla scheda di cui all'allegato B del presente Regolamento e nelle annotazioni del registro di carico e scarico, il peso effettivo risultante dalla quarta copia del formulario da consegnarsi al Servizio comunale competente.

Art. 11 – Orario di apertura – addetti

1. Il Gestore deve garantire l'apertura del Centro di Raccolta per 7 giorni alla settimana, dal lunedì alla domenica, in fasce orarie sia antimeridiane e sia pomeridiane, ovvero dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Potrà essere fissata dal Comune la chiusura in determinati giorni festivi o la variazione dei suddetti orari di apertura.
2. Il Gestore del Centro Comunale di Raccolta provvederà a rendere noti gli orari ed i giorni di apertura mediante opportuna cartellonistica affissa all'ingresso del Centro, nonché mediante altre forme prescritte dalla Legge.
3. Non è ammesso l'accesso all'utenza ed il conferimento di rifiuti in orari diversi da quelli fissati dal Comune.
4. L'accesso in orari diversi da quelli fissati per l'utenza è consentito esclusivamente agli operatori del servizio di igiene urbana e deve essere garantito dal Gestore per ogni controllo od ispezione anche da parte di organi od autorità preposti diversi da quelli comunali.
5. Nel Centro di Raccolta sarà garantita, durante gli orari di apertura, la presenza costante di almeno un addetto.

Art. 12 – Accesso dei soggetti conferenti

1. L'accesso al Centro di Raccolta è consentito alle sole utenze specificate all'art. 6 nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.
2. Il gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non creare eccessivo affollamento e per un più tranquillo e sicuro controllo delle operazioni di scarico.

Art. 13 – Modalità di conferimento e deposito

1. Il soggetto conferente dovrà esibire il documento di riconoscimento e/o un documento attestante il ruolo TARI del comune di Catanzaro. A seguito del riconoscimento è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro Comunale di Raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi.
2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggi di carta, cartone e plastica prima del conferimento in modo da permettere una riduzione degli spazi occupati e una più facile e sicura movimentazione.
3. I rifiuti devono essere collocati dal personale del Gestore addetto alle relative operazioni nei contenitori rispettivamente dedicati alle frazioni merceologiche omogenee ed in modo ordinato, avendo cura di occupare minor spazio possibile.
4. Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
5. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze in essi contenute.
6. Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni e resistenti agli attacchi delle sostanze presenti all'interno degli stessi, nonché dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.

7. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita non deve essere superiore a quanto previsto dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dal D.M. 8 Aprile 2008 s.m.i., al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene e comunque avendo cura di non superare i limiti di cui al precedente articolo 8. I cassoni ed i contenitori dovranno essere svuotati costantemente e comunque secondo necessità durante il loro riempimento, tramite trasporto presso impianti autorizzati a norma di legge.
8. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.
9. Integrano le disposizioni di questo articolo le indicazioni sulla gestione allegate al presente Regolamento (vedasi allegato A).

Art. 14 – Altre norme di comportamento

1. I soggetti conferenti sono tenuti a:
 - a) trattarsi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
 - b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica, in modo particolare quelle relative alla viabilità interna;
 - c) porre la massima attenzione ai mezzi di manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 15 – Lavaggio dei contenitori

1. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del Centro di Raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, ovvero ogni qual volta ve ne sia la necessità, devono essere sottoposti, ad opera del Gestore, a lavaggi e/o trattamenti idonei a consentirne le nuove utilizzazioni.

Art. 16 – Gestione dei rifiuti prodotti nel Centro di Raccolta

1. Il gestore del Centro di Raccolta è responsabile della corretta gestione dei propri rifiuti prodotti all'interno del Centro di Raccolta, quali le acque di lavaggio dei contenitori, rifiuti provenienti da attività di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti all'interno della piattaforma, ed altro.
2. Le annotazioni dei rifiuti prodotti e successivamente scaricati vanno annotati su apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla Camera di Commercio, secondo quanto disposto dall'art. 190 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ovvero, se ne ricorrere il caso, all'interno del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (c.d. "SISTR").
3. L'area predisposta per il raggruppamento dei rifiuti di cui al comma 1, deve essere adeguatamente distinta dai rifiuti conferiti al Centro di Raccolta, e il deposito temporaneo deve seguire i dettami di cui all'art. 183, lettera bb), del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Art. 17 – Cooperazione del gestore

1. Il gestore è tenuto a:
 - a) Segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e ad informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del Centro di Raccolta;
 - b) Provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno del centro e all'esterno degli scarrabili/contenitori;
 - c) Trasmettere al Comune una relazione mensile che specifichi:
 - c.1) l'elenco dei servizi eseguiti;
 - c.2) un prospetto recante la qualità e la quantità dei rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;
 - c.3) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;
 - c.4) la quantità di rifiuti raccolte, ripartite per EER;

c.5) la quantità di rifiuti avviati a recupero/smaltimento, ripartite per EER, con relativa comunicazione da parte del gestore dell'impianto di destinazione della successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde.

La relazione è trasmessa al Comune entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata;

- d) Trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;
- e) Fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Art. 18 – Danni e risarcimenti

1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del Centro di Raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del Centro di Raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 19 – Controllo del Comune

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.
2. Le attività di controllo in materia possono inoltre avvenire:
 - a) su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino;
 - b) su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio;
 - c) su richiesta da parte del Responsabile del Servizio;
 - d) su diretta iniziativa dell'ufficio della Polizia Municipale.
3. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.
4. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte degli operatori del servizio e degli organi di Polizia, del contenuto dei contenitori, sacchi, cartoni od altro per presunte violazioni alle norme del presente regolamento.

Art. 20 – Proprietà e destinazione dei rifiuti

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel Centro di Raccolta.
2. Il Comune provvede all'iscrizione del Centro di Raccolta al Centro di Coordinamento RAEE e al Centro di Coordinamento Nazionale Pile ed Accumulatori.
3. Il Comune stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nel Centro di Raccolta, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento;
4. Competono al Comune i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI, CdC RAEE o a qualsiasi altro titolo.
5. Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.
6. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere, in ogni momento, al Gestore quali sono i trasportatori dei rifiuti, e l'evidenza delle relative autorizzazioni dei trasportatori.
7. Per i rifiuti in uscita dal centro di Raccolta dovrà essere compilata la scheda prevista dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. e allegata al presente Regolamento (vedasi allegato B), nonché il formulario di

identificazione dei rifiuti ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ovvero, se ne ricorre il caso, la Scheda Movimentazione SISTRI.

8. Il Gestore del Centro di Raccolta dovrà accertarsi del rientro della quarta copia del formulario entro tre mesi dalla data di conferimento, ovvero alla scadenza del predetto termine, provvedere tempestivamente ad effettuare la comunicazione all'Ente competente della mancata ricezione e ad informare per iscritto il Comune dell'accaduto.

Art. 21 – Divieti

1. È vietato abbandonare i rifiuti all'esterno e all'interno del Centro di Raccolta.
2. È altresì vietato:
 - a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificatamente dedicati;
 - b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
 - c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
 - d) allontanare rifiuti depositati nel Centro di Raccolta, se non destinati ad un impianto di recupero/smaltimento;
 - e) occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;
 - f) eseguire operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di RAEE.

Art. 22 – Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore, e fatta salva l'eventuale azione penale, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Violazione	Sanzione minima	Sanzione massima	Riferimento al Regolamento
Abbandono di rifiuti all'esterno e all'interno del Centro di Raccolta	50,00 €	500,00 €	Art. 21, comma 1
Deposito nei singoli contenitori di rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificatamente dedicati	50,00 €	500,00 €	Art. 21, comma 2, lettera a)
Deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito	50,00 €	500,00 €	Art. 21, comma 2, lettera b)
Scarico di rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento	50,00 €	500,00 €	Art. 21, comma 2, lettera c)
Asporto di rifiuti depositati nel centro di raccolta per finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della gestione	50,00 €	500,00 €	Art. 21, comma 2, lettera d)
Occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;	50,00 €	500,00 €	Art. 21, comma 2, lettera e)

2. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Sono preposti alla vigilanza nel rispetto di tutte le norme del presente Regolamento la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché l'A.S.L.
5. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del Centro di Raccolta è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.

Art. 23 – Rinvio normativo

1. Il presente Regolamento integra i Regolamenti Comunali precedentemente approvati in materia di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia.

Allegati al presente Regolamento:

- Allegato A – Indicazioni sulla gestione;
- Allegato I a – Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta comunale;
- Allegato I b – Scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal Centro di Raccolta.

Comune di Catanzaro
Centro di Raccolta Comunale

INDICAZIONI SULLA GESTIONE

A) Norme Generali

Il Centro di Raccolta è destinato al conferimento delle sole frazioni differenziate di rifiuti urbani.

Le operazioni di presa in carico dei rifiuti per il trasporto verso gli impianti di recupero o smaltimento da parte degli operatori del servizio pubblico di raccolta o dei trasportatori terzi autorizzati devono avvenire al di fuori degli orari di apertura del centro alle utenze servite.

Tale previsione si estende a tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedano movimentazione di mezzi ed utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche con conseguenti rischi per la sicurezza dell'utenza.

Le frequenze di prelievo dei rifiuti conferito presso il centro saranno commisurate alla tipologia degli stessi ed in modo tale da evitarne l'accumulo al di fuori dei contenitori in caso di raggiungimento della loro capacità massima consentita; in ogni caso l'allontanamento dei rifiuti dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dal Regolamento Comunale.

Non è possibile eseguire sui rifiuti alcuna operazione di trattamento, salvo eventuali riduzioni volumetriche effettuate sui rifiuti solidi non pericolosi quali carta, cartone, plastica, polistirolo, al fine di ottimizzarne il trasporto.

Particolare attenzione dovrà essere posta alle operazioni di conferimento e di movimentazione all'interno del centro dei RAEE. In particolare è necessario che tali rifiuti siano depositati e movimentati in modo tale da non subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o che comprometta le successive operazioni di recupero. Le apparecchiature di sollevamento utilizzate per tale impiego devono escludere l'utilizzo dei cosiddetti "ragni".

I contenitori o i cassoni scarrabili utilizzati per il deposito dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. Sui tutti i contenitori o cassoni deve essere apposta etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, e nel caso di rifiuti pericolosi, l'etichettatura deve essere conforme alle norme vigenti in materia di etichettatura delle sostanze pericolose.

I rifiuti liquidi devono essere depositati in serbatoi o in contenitori mobili, quali fusti, cisternette o altro, dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento e depositati al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.

I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del Centro e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti di carta e cartone, devono essere protetti dagli agenti atmosferici.

B) Interventi specifici

In caso di sversamenti accidentali di rifiuti pericolosi, il personale addetto alla gestione deve prontamente intervenire mediante l'impiego di soluzioni tampone e/o materiali assorbenti e provvedere altresì alla pulizia dell'area interessata, utilizzando, se del caso, copri tombini atti ad evitare che tali sostanze possano giungere nelle tubazioni di raccolta acque meteoriche.

In caso di incendio, il personale addetto dovrà tempestivamente intervenire con la squadra di emergenza con l'aiuto di idrante e/o estintori nel caso si verificano incendi domabili con detti strumenti, che sono propedeutici ad eventuali pronti interventi dei Vigili del Fuoco nel caso di incendi di dimensioni più grandi. È opportuno predisporre un piano di emergenza da adottare in caso di incendio.